

**ACCORDO TRA SALUS D srl E L'AZIENDA PER I SERVIZI SANITARI N. 1 "TRIESTINA"  
PER LA DEFINIZIONE DEI TETTI ECONOMICI E DELLA TIPOLOGIA DI PRESTAZIONI  
AMBULATORIALI DI DIAGNOSTICA PER IMMAGINI DA EROGARE IN REGIME  
CONVENZIONALE PER CONTO DEL SERVIZIO SANITARIO REGIONALE  
NEL 1° QUADRIMESTRE DELL'ANNO 2013**

L' Azienda per i Servizi Sanitari n. 1 "TRIESTINA", in persona del Direttore Generale e legale rappresentante dott. Fabio Samani, con sede in Trieste Via Sai, 1-3;

E

La Struttura Salus D srl, in persona del legale rappresentante, gen. Nicola Apa, con sede in Gorizia, Via Buonarroti n. 2;

**CONVENGONO E STIPULANO IL SEGUENTE ACCORDO:**

**ART. 1. PREMESSE**

Le premesse sopra argomentate costituiscono parte integrante della presente convenzione.

**ART. 2. ATTIVITA' E MODALITA' OPERATIVE**

La Struttura Salus D srl, a fronte del tetto economico pari a € 150.587,00 garantisce l'effettuazione delle prestazioni previste dal tariffario regionale e che rientrano nei Livelli Essenziali di A.S.S.istenza (LEA), indicati dalle norme nazionali e regionali in materia.

Considerato che la struttura in oggetto risulta titolare per trasferimento dell'accREDITAMENTO istituzionale a pieno titolo per le prestazioni di Diagnostica per immagini di primo livello (già concesso alla Struttura "Salus srl" con Decreto n. 1298/SAN dd, 18.12.07 confermato e successivamente integrato per l'erogazione delle prestazioni di diagnostica per immagini con l'uso della risonanza magnetica articolare (settoriale) con Decreto n. 910/SAN dd. 29.09.09), si concorda che la Struttura **Salus D srl**, nel corso del primo quadrimestre dell'anno 2013, dovrà garantire, nell'ambito del budget sopra indicato:

- **N° 165 esami di RM articolare (settoriale) senza mezzo di contrasto**
- **N° 650 esami Rx Muscolo scheletrico, con l'esclusione delle mammografie**
- **N° 940 ecografie** comprensive di : eco-addominali (clA.S.S.e Breve, Differita e Programmata), cute e sottocutaneo, muscolotendinea, capo e collo, tiroidea, osteoarticolare, con **l'esclusione della ecografia della mammella**
- **N° 1.000 prestazioni di Eco(color)doppler.**

Si stabilisce, inoltre, che l'attività dovrà essere effettuata nel rispetto delle seguenti condizioni:



- Prenotabilità degli esami attraverso il Centro unico di prenotazione (CUP).
- Mantenimento del sistema di liste di prenotazione differenziate per priorità, ove previsto.
- Contingentamento delle prestazioni specialistiche fornite in modo omogeneo nel tempo, in dodicesimi, così da garantire un'offerta di prestazioni uniforme nel corso dell'anno, pena il mancato pagamento delle prestazioni eccedenti il valore del tetto.
- Acquisizione della liberatoria firmata dal medico preliminare all'esame RM.
- Trasmissione su supporto informatico dei reports mensili dell'attività dell'anno in corso, suddivisi per codice di attività.

Il mancato rispetto delle suddette condizioni consentirà all'A.S.S. n° 1 "Triestina" di ridefinire nel corso dell'anno il contenuto dell'accordo.

La Direzione dell'A.S.S. n° 1 "Triestina", su indicazione della Direzione all'A.S.S. n° 2 "Isontina" si riserva, inoltre, di modulare nel corso dell'anno: i quantitativi, le tipologie di prestazioni e le modalità di erogazione, anche a seguito di verifica della qualità delle prestazioni eseguite.

### **ART. 3. ATTIVITA' DI VERIFICA ED AUTORIZZAZIONE AL PAGAMENTO**

Le parti confermano l'osservanza di tutte le procedure e modalità, già in essere negli accordi stipulati negli anni precedenti.

La struttura ha l'obbligo di comunicare ogni modifica che dovesse verificarsi relativamente ai dati necessari all'acquisizione da parte della A.S.S.1 "Triestina" del Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC).

### **ART. 4. DURATA**

Il presente accordo avrà decorrenza dall'1/1/2013 e fino al 30/04/2013.

### **ART. 5. TRACCIABILITA' DEI FLUSSI FINANZIARI**

La Struttura Salus D srl si A.S.S.ume, ai sensi dell'art. 3, comma 8, della L. n. 136/2010 e s.m. ed i., gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla L. n. 136/2010 cit. Il presente accordo si intende, pertanto, risolto di diritto in tutti i casi in cui le transazioni siano eseguite da parte della struttura affidataria, senza utilizzare ".il bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni..", ex art. 3, comma 9 bis, della L. n. 136/2009 cit. e ss.mm. ed ii.

### **ART. 6. PRIVACY**

Ai sensi del D.Lgs. 30/06/2003 n. 196 smi in materia di protezione di dati personali, i dati acquisiti e ogni informazione utile di cui la struttura accreditata dovesse entrare in possesso, in virtù dello svolgimento di attività connesse e funzionali al perseguimento degli scopi ivi previsti, verranno

trattati secondo la vigente normativa.

Le parti si impegnano inoltre a scambiarsi, reciprocamente, le informative di cui all'articolo 13 del predetto D.Lgs. n. 196/2003 smi.

#### **ART. 7. CONTROVERSIE E FORO COMPETENTE**

Tutte le controversie che dovessero insorgere in relazione al presente Accordo e agli eventuali atti successivi, comprese quelle inerenti alla sua validità, interpretazione, esecuzione e risoluzione, che non sia possibile ricomporre in via amichevole, saranno devolute alla competenza esclusiva del Tribunale di Gorizia.

#### **ART. 8. SPESE**


Il presente Accordo sarà soggetto a registrazione in caso d'uso ai sensi del D.P.R. n. 131 del 26.4.1986, con spese a carico della parte richiedente.

Trieste, 12/04/13

**Per la Struttura Salus D srl**

Il Legale Rappresentante

Gen. Nicola Apa



---

**Per l'Azienda per i Servizi Sanitari n. 1 "Triestina"**

Il Direttore Generale

dott. Fabio Samani



---

**ACCORDO TRA SALUS D srl E L'AZIENDA PER I SERVIZI SANITARI N. 1 "TRIESTINA"  
PER LA DEFINIZIONE DEI TETTI ECONOMICI E DELLA TIPOLOGIA DI PRESTAZIONI  
AMBULATORIALI DI DIAGNOSTICA PER IMMAGINI DA EROGARE IN REGIME  
CONVENZIONALE PER CONTO DEL SERVIZIO SANITARIO REGIONALE  
nel secondo e terzo quadrimestre dell'anno 2013**

Premesso che:

- a. l'art. 8-quinquies del D.Lgs. 502/92 e smei prevede la stipula di accordi con le strutture private accreditate al fine dell'erogazione da parte delle stesse di prestazioni ambulatoriali e di ricovero per conto del Sistema Sanitario Nazionale;
- b. detti accordi definiscono, tra le altre cose, i volumi di prestazioni da erogare per conto del Sistema Sanitario Nazionale, distinti per tipologia e per modalità di assistenza;
- c. la L.R. n. 7 del 26.03.2009 "Disposizioni in materia di contenimento dei tempi di attesa delle prestazioni sanitarie nell'ambito del Servizio sanitario regionale", fornisce disposizioni e fondi per il controllo dei tempi di attesa;
- d. la D.G.R. n. 2051 del 15.10.2010 di approvazione dell'Accordo triennale per il periodo 2010 – 2012, tra la Regione Friuli Venezia Giulia e le associazioni rappresentative AIOP e Federsalute del Friuli Venezia Giulia, regola l'erogazione di prestazioni sanitarie fornite da parte delle strutture private accreditate per conto del Servizio Sanitario Regionale e definisce in particolare le risorse economiche minime assegnate, i meccanismi di flessibilità nel caso di superamento delle risorse economiche assegnate, le modalità di fatturazione e pagamento, le modalità di accesso alle strutture private già temporaneamente accreditate;
- e. la D.G.R. n. 2271 del 21.12.2012 ha approvato le "Linee annuali per la gestione del Servizio sanitario regionale 2013";
- f. in esecuzione delle Linee di gestione annuali per il 2013, l'Accordo triennale per il periodo 2010-2012 di cui al paragrafo d) è stato prorogato per 4 mesi e comunque fino alla sottoscrizione del nuovo accordo regionale valevole per il periodo 2013-2015;
- g. in applicazione dell'art. 15, comma 4, del DL 6 luglio 2012, n. 95, nelle more della sottoscrizione dell'Accordo triennale 2013-2015, il budget destinato a ciascuna Area Vasta è determinato sulla base della spesa consuntivata per l'anno 2011, ridotta dell'1%;
- h. l'Accordo di Area Vasta Giuliano Isontina per l'utilizzo delle risorse di cui all'accordo triennale per il periodo 2010-2012 tra la Regione Friuli Venezia Giulia e le Associazioni rappresentative AIOP, Federsalute, ANISAP del Friuli Venezia Giulia – proroga ed attribuzione budget per il 2° e 3° quadrimestre 2013 come da D.G.R. n. 2271 del 21/12/2012, prot. n. 21934/GEN.II.3.A.1 dd. 10.05.2013;

- i. la disponibilità economica in favore della Struttura Salus D s.r.l., per il secondo e terzo quadrimestre 2013, risulta essere complessivamente pari ad € 301.175,00, così come concordato nel citato Accordo di Area Vasta Giuliano – Isontina;
- j. il Decreto n. 896/DC dd. 23.10.2012 con cui la Regione ha concesso l'accreditamento definitivo a pieno titolo, fino al 22.10.2015, alla struttura Salus D s.r.l. nella branca specialistica di Diagnostica per immagini per l'erogazione di prestazioni di radiologia scheletrica tradizionale, mammografia, ecografia e risonanza magnetica articolare (settoriale);
- k. detta disponibilità è comprensiva degli importi derivanti dall'applicazione del meccanismo di regressione tariffaria;
- l. il presente accordo e il tetto complessivo potranno subire modifiche qualora intervenissero differenti indicazioni regionali o nazionali;
- m. le prestazioni erogabili sono quelle stabilite dal decreto regionale di accreditamento;
- n. è interesse comune e reciproco di entrambe le parti perseguire ogni iniziativa ed attività finalizzata al miglioramento dell'appropriatezza, dell'efficacia e della qualità delle prestazioni e dei servizi erogati;

FRA

l'Azienda per i Servizi Sanitari n. 1 "Triestina", in persona del Direttore Generale e legale rappresentante, dott. Fabio Samani, con sede in Trieste, via Sai n. 1/3 (di seguito A.S.S. 1);

E

La Struttura Salus D srl, in persona del legale rappresentante, gen. Nicola Apa, con sede legale in Gorizia, Via Buonarroti n. 2 e sede operativa a Monfalcone, via Bagni 31;

si conviene e si stipula il seguente

## ACCORDO

### ART. 1. PREMESSE

Le premesse sopra argomentate costituiscono parte integrante della presente convenzione.

## ART. 2. ATTIVITA' E MODALITA' OPERATIVE

La Struttura Salus D srl, a fronte del tetto economico precedentemente indicato, garantisce l'effettuazione delle prestazioni previste dal tariffario regionale e che rientrano nei Livelli Essenziali di A.S.S. istenza (LEA), indicati dalle norme nazionali e regionali in materia.

Considerato che la struttura in oggetto risulta titolare per trasferimento dell'accreditamento istituzionale a pieno titolo per le prestazioni di Diagnostica per immagini di primo livello (già concesso alla Struttura "Salus srl" con Decreto n. 1298/SAN dd, 18.12.07 confermato e successivamente integrato per l'erogazione delle prestazioni di diagnostica per immagini con l'uso della risonanza magnetica articolare (settoriale) con Decreto n. 910/SAN dd. 29.09.09), si concorda che la Struttura **Salus D srl**, nel corso del secondo e terzo quadrimestre dell'anno 2013, dovrà garantire, nell'ambito del budget sopra indicato:

- **N° 330 esami di RM articolare (settoriale)** senza mezzo di contrasto
- **N° 1300 esami Rx Muscolo scheletrico, con l'esclusione delle mammografie**
- **N° 1850 ecografie** comprensive di: eco-addominali (class.e Breve, Differita e Programmata), cute e sottocutaneo, muscolotendinea, capo e collo, tiroidea, osteoarticolare, con **l'esclusione della ecografia della mammella**
- **N° 1970 prestazioni di Eco(color)doppler.**

Si stabilisce, inoltre, che l'attività dovrà essere effettuata nel rispetto delle seguenti condizioni:

- Prenotabilità degli esami attraverso il Centro unico di prenotazione (CUP).
- Mantenimento del sistema di liste di prenotazione differenziate per priorità, ove previsto.
- Contingentamento delle prestazioni specialistiche fornite in modo omogeneo nel tempo, in dodicesimi, così da garantire un'offerta di prestazioni uniforme nel corso dell'anno, pena il mancato pagamento delle prestazioni eccedenti il valore del tetto.
- Acquisizione della liberatoria firmata dal medico preliminare all'esame RM.
- Trasmissione su supporto informatico dei report mensili dell'attività dell'anno in corso, suddivisi per codice di attività.

Il mancato rispetto delle suddette condizioni consentirà all'A.S.S. n° 1 "Triestina" di ridefinire nel corso dell'anno il contenuto dell'accordo.

La Direzione dell'A.S.S. n° 1 "Triestina", su indicazione della Direzione all'A.S.S. n° 2 "Isontina" si riserva, inoltre, di modulare nel corso dell'anno: i quantitativi, le tipologie di prestazioni e le modalità di erogazione, anche a seguito di verifica della qualità delle prestazioni eseguite.

## ART. 3. ATTIVITA' DI VERIFICA ED AUTORIZZAZIONE AL PAGAMENTO

Le parti confermano l'osservanza di tutte le procedure e modalità, già in essere negli accordi stipulati negli anni precedenti.

La struttura ha l'obbligo di comunicare ogni modifica che dovesse verificarsi relativamente ai dati necessari all'acquisizione da parte della A.S.S.1 "Triestina" del Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC).

L'Azienda si riserva di verificare in corso d'opera i volumi delle singole prestazioni erogate in rapporto ad eventuali criticità dei tempi di attesa, al fine di rimodularne l'offerta.

La Struttura si impegna altresì ad erogare le prestazioni in modo costante nel tempo, al fine di garantire un'offerta uniforme nel corso dell'anno.

La Struttura si impegna inoltre a fornire la lista dei professionisti operanti presso le proprie strutture ed a comunicare tempestivamente eventuali variazioni degli stessi, al fine di accertare eventuali situazioni o stati di incompatibilità, ai sensi dell'art. 15, comma 1, lettera e dell'ACN per la disciplina dei rapporti con i medici specialisti ambulatoriali interni, medici veterinari ed altre professionalità sanitarie (biologi, chimici, psicologi) ambulatoriali, entrato in vigore in data 29.07.09 e smei.

#### **ART. 4. DURATA**

Nelle more della sottoscrizione del nuovo accordo regionale valevole per il 2013-2015, il presente accordo ha validità a decorrere dal 01/05/2013 fino al 31/12/2013, fatte salve eventuali modifiche o variazioni che dovessero intervenire su indicazioni regionali o nazionali.

#### **ART. 5. PRIVACY**

Tutti i dati personali, i dati acquisiti e ogni informazione utile di cui lo Studio accreditato dovesse entrare in possesso, in virtù dello svolgimento di attività connesse e funzionali al perseguimento degli scopi ivi previsti e secondo la vigente normativa saranno trattati secondo quanto previsto dal D.Lgs. 30/06/2003 n. 196 e smei.

Le parti si impegnano inoltre a scambiarsi, reciprocamente, le informative di cui all'articolo 13 del predetto D.Lgs. 30/06/2003 n. 196 e smei.

#### **ART. 6. CONTROVERSIE E FORO COMPETENTE**

Tutte le controversie che dovessero insorgere in relazione al presente Accordo e agli eventuali atti successivi, comprese quelle inerenti alla sua validità, interpretazione, esecuzione e risoluzione, che non sia possibile ricomporre in via amichevole, saranno devolute alla competenza esclusiva del Foro di Trieste.

#### **ART. 7. SPESE**

Il presente Accordo sarà soggetto a registrazione in caso d'uso ai sensi del D.P.R. n. 131

del 26.4.1986, con spese a carico della parte richiedente.

Le spese di bollo del presente atto sono a carico dello Struttura.

Trieste, 9 ottobre 2013

**Per la Struttura Salus D srl**

Il Legale Rappresentante


Gen. Nicola Apa


  
\_\_\_\_\_

**Per l'Azienda per i Servizi Sanitari n. 1 "Triestina"**

Il Direttore Generale

dott. Fabio Samani

  
\_\_\_\_\_







**Static**

2° - 3°  
quadrimestre  
2013

budget assegnato € 337.031,00


prescrizione MMG e dei fisiatri che operano nel Centro + visite fisiatriche € 261.031,00

prescrizioni distretto € 76.000,00

Qualora l'importo indicato per le prescrizioni dei distretti (al netto dei ticket) non dovesse essere raggiunto, l'eventuale avanzo verrà utilizzato per le prescrizioni dei fisiatri del Centro e dei MMG.

**ALLEGATO TIPOLOGIA DELLE PRESTAZIONI RICHIESTE DAI DISTRETTI**

n° codice	prestazione
93.11.2	rieducazione motoria individuale 60
93.11.4	rieducazione motoria individuale 30
93.11.5	rieducazione motoria di gruppo
93.22	training deambulatori e del passo
93.39.2	massoterapia per drenaggio linfatico
93.39.4	elettroterapia antalgica (diadinamica , interferenziali)
93.39.5	elettroterapia antalgica (tens)
93.39.8	magnetoterapia
93.39.9	ultrasonoterapia
99.99.1	laser terapia antalgica





# Elenco firmatari

ATTO SOTTOSCRITTO DIGITALMENTE AI SENSI DEL D.P.R. 445/2000 E DEL D.LGS. 82/2005 E SUCCESSIVE MODIFICHE E INTEGRAZIONI

Questo documento è stato firmato da:

NOME: NICOLA DELLI QUADRI

CODICE FISCALE: DLLNCL47S01A080L

DATA FIRMA: 09/05/2014 12:52:13

IMPRONTA: 673F531F76F008841F7B9C3C57F7F6067980A721AA8C84B66B2013C00572748C  
7980A721AA8C84B66B2013C00572748C8832CF42E8FD53A10D10198B34A8FA3F  
8832CF42E8FD53A10D10198B34A8FA3F9117E102ACE5B001EAE2B20FF9803CAC  
9117E102ACE5B001EAE2B20FF9803CAC4104B5CB2AE5409EDF8F2AF5DC49FCF3

NOME: ADELE MAGGIORE

CODICE FISCALE: MGGDLA54D55B428P

DATA FIRMA: 09/05/2014 12:58:20

IMPRONTA: 5314F3E62E14F77020AB2BE10749AE9370C70D8194F169117E169538EFF497EC  
70C70D8194F169117E169538EFF497EC6C8210A16379B3C70365B76843709841  
6C8210A16379B3C70365B768437098417AC1B2657EA77F5B8DBE2A08E5D9BF81  
7AC1B2657EA77F5B8DBE2A08E5D9BF81BE37DCB8543C1412F0464234A44DDA4D

NOME: FRANCO SINIGOJ

CODICE FISCALE: SNGFNC56B14L424X

DATA FIRMA: 09/05/2014 13:03:35

IMPRONTA: AAF74E9758CE76C4620249796E647227C77310CAB0F108F0A0D550656C100D64  
C77310CAB0F108F0A0D550656C100D64BC224567C92A1E6E3B89EA07A5FFBB44  
BC224567C92A1E6E3B89EA07A5FFBB449AB3FD7109D5FAB8B265822C5B47BD4D  
9AB3FD7109D5FAB8B265822C5B47BD4DFC1831F5A9346477336394BCC2236F0D